

SERVIZIO TECNICO

Allo Sportello Unico del
Comune di Rocca di Papa- 00040 (Rm)
PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
Rif. Prot. 8778/23

p.c Al Servizio Vigilanza Guardiaparco
Servizio Vigilanza
UPG Cinzia Barbante

All' Albo Pretorio del Parco
Sede
pec: albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU. Approvazione progetto definitivo di "Palestra Scuola Campi D'Annibale" nel comune di Rocca di Papa" CUP B35E22000310006 - Indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990- Forma semplificata in modalità asincrona. Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 Prat. Edil. 697/23

VISTA la Legge Regionale 13.01.1984, n. 2 "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e s.m.i;

VISTA la Legge 6.12.1991, n. 394 "Legge quadro in materia di aree protette" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6.10.1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i. e le misure di salvaguardia di cui all'art. 8, della medesima legge Regionale 29/97;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico" e s.m.i.;

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;

VISTO il P.T.P.R. approvato con DCR n. 5 del 02.08.2019 (Bur 13.02.2020);

VISTA la lettera b) del punto 12 dell'art. 9 della Legge Regionale del 27 febbraio 2020 n. 1 Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione; "fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai

commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli

insediamenti in evoluzione e nel paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B."

CONSIDERATO che all'interno del perimetro del parco sono vigenti le norme di salvaguardia di cui all' art. 8 della legge regionale n. 29/97;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale 29/97 (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione) comma 1- "Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge 394/1991;

VISTA la domanda e il progetto presentati in data 4 luglio 2023, prot. 4559, intesi ad ottenere, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6.10.1997, n. 29, il Nulla Osta, per la realizzazione di una palestra nel Comune di Rocca di Papa - Via Campi D'Annibale, 102, distinto al catasto al foglio 11, part. 1119;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in "paesaggio degli insediamenti urbani", del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che ai sensi delle suddette norme di salvaguardia, nelle zone "B" di cui all'art. 7 della L.R. 29/97, si applicano "le prescrizioni di cui al comma 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi...";

CONSIDERATO che il Comune accerterà, nell'ambito di propria competenza l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli d'altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito del tecnico geom. Massimiliano Troisi , è risultato che le opere previste in detto progetto, per il loro carattere, possono ritenersi compatibili con le misure di salvaguardia vigenti e con il contesto ambientale;

Si rilascia ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6.10.1997, n. 29
NULLA OSTA

Per l'esecuzione delle opere previste negli elaborati progettuali descritti nelle premesse i cui elaborati progettuali formano parte integrante del presente nulla osta.

A CONDIZIONE che:

- I pannelli fotovoltaici siano dello stesso colore della copertura, in subordine con la superficie antiriflesso

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti all'esecuzione dell'intervento oggetto del presente nulla osta sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato ai soli fini ambientali e ha validità di anni cinque come da Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 29 del 7 agosto 2007.

Per tramite del SUAP il tecnico dovrà comunicare all'Ente Parco la data d'inizio dei lavori e la certificazione dell'assenza di variazioni sia nello stato dei luoghi sia per quanto riguarda gli atti amministrativi presentati a corredo dell'istanza.

Il Parco si riserva di effettuare, attraverso suo personale, sopralluoghi per la verifica del rispetto delle condizioni del presente Nulla Osta.

Il richiedente può comunicare la fine dei lavori ed attestarne la conformità in relazione al presente Nulla Osta.

Restano fermi gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente N.O.

Il Tecnico Istruttore

Massimiliano Troisi



Il Direttore
Emanuela Angelone